

LEGGI 3/8/1998 n. 400

Art. 17.

Regolamenti

[1] Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi «nonché dei regolamenti comunitari» (1);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

— omissis —

La lettera e) è stata abrogata, a partire dal 13 gennaio 1994, dall'art. 74 del D. Leg. 3-2-1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 38 del D. Leg. 23-12-1993, n. 546 (G.U. 29-12-1993, n. 304 - suppl.). In seguito all'abrogazione del D. Leg. 29/1993 l'abrogazione è stata confermata dall'art. 72, comma 1, lettera l), del D. Leg. 30-3-2001, n. 165 (G.U. 9-5-2001, n. 106 - suppl.).

[2] Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta» (2), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[3] Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge conferisca espressamente tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

[4] I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

«[4-bis] L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del secondo comma, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3-2-1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

4

(1) Parole aggiunte, a partire dal 27 febbraio 1999, dall'art. 11 della legge 5-2-1999, n. 25 (v. in CEE).

(2) Parole aggiunte, a partire dal 4 luglio 2009, dal comma 1 dell'art. 5 della legge 18-6-2009, n. 69 (G.U. 19-6-2009, n. 140 - suppl.).

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali» (1).

«[4-ter] Con regolamenti da emanare ai sensi del primo comma del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o comunque sono obsolete» (2).

«Art. 17-bis. (3)

*Testi unici compilativi*

[1] Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti così da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

[2] Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[3] Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26-6-1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, numero 3), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, venticinquesimo comma, della legge 15-5-1997, n. 127 (v. in ELO), e del secondo comma del presente articolo».

Capo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RIORDINO DI TALUNE FUNZIONI

— omissis —

Art. 25.

*Vigilanza su enti ed istituzioni*

[1] Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai Ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[2] La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al Ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

— omissis —

Si omettono i restanti articoli relativi al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e all'organizzazione ed al personale.

(1) Comma aggiunto, a partire dal 1° aprile 1997, dall'art. 13 della legge 15-3-1997, n. 59 (v. in REG).

(2) Comma aggiunto, a partire dal 4 luglio 2009, dal comma 1 dell'art. 5 della legge 18-6-2009, n. 69 (G.U. 19-6-2009, n. 140 - suppl.).

(3) Articolo aggiunto, a partire dal 4 luglio 2009, dal comma 2 dell'art. 5 della legge 18-6-2009, n. 69.